ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 20 OTTOBRE 1977 [1]

Nippon Seiko K.K. ed altri contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee

Causa 119/77 R

Nel procedimento 119/77 R

1) NIPPON SEIKO K.K., con sede in Tokio,

2) NSK BEARINGS EUROPE LTD., con sede in Londra,

3) NSK KUGELLAGER GMBH, con sede in Ratingen,

4) NSK FRANCE S.A., con sede in Clichy,

con gli avvocati Jeremy Lever, Queen's Counsel, David Vaughan, barrister, e Messrs Coward Chance, solicitors, del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. J. C. Wolter, 2, Rue Goethe,

richiedenti,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consulente legale, Peter Brückner, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Van den Houten, Banca europea per gli investimenti, place de Metz,

e

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere legale, Robert Casper Fischer, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, Commissione delle Comunità europee, edificio Jean Monnet,

resistenti,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: l'inglese.

ORDINANZA

In fatto

1. L'art. 15, n. 1, a), del regolamento (CEE) del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1968, n. L 93, pag. 1) stabilisce quanto segue:

«Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quando vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gl'interessi della Comunità esigono un'azione immediata, la Commissione ...:
— determina, ... a titolo di diritto antidumping provvisorio, l'ammontare da garantire, la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17;
...
— stabilisce che l'immissione in consumo di tali prodotti nella Comunità dev'essere subordinata alla prestazione di una garanzia dell'ammontare di cui sopra.»

Basandosi in particolare su detto articolo, la Commissione delle Comunità europee, con regolamento (CEE), 4 febbraio 1977, n. 261 (GU n. L 34, pag. 60):

Istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere, sui cuscinetti a rulli conici e sulle parti e pezzi staccati di detti due tipi di cuscinetti, originari del Giappone.

Stabiliva che l'immissione al consumo di dette merci era subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Col regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1), il dazio provvisorio veniva prorogato per un periodo di non oltre tre mesi. Il regolamento si applicava «fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che ema*nasse* provvedimenti definitivi, ma al più tardi fino alla scadenza di un periodo di tre mesi che inizi*ava* il 5 maggio 1977».

I provvedimenti definitivi di cui trattasi venivano adottati con regolamento (CEE) del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1), che entrava in vigore il 4 agosto 1977. Detto regolamento:
— Istituiva un dazio antidumping definitivo del 15 % sui cuscinetti a sfere e sui cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (art. 1, n. 1).
— Sospendeva, a determinate condizioni, l'applicazione di detto dazio (art. 1, n. 2).
— Disponeva che gl'importi garantiti come dazio provvisorio a norma dei regolamenti n. 261/77 e n. 944/77 e riguardanti le merci prodotte ed esportate — fra l'altro — dalla Nippon Seiko K.K. (in prosieguo designata «NSK» «ve*nissero* definitivamente incamerati, sempreché non ecced*essero* il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè il 15 % (art. 3).

2. Il 10 ottobre 1977 la NSK come pure le sue affiliate europee NSK Bearings Europe Ltd., NSK Kugellager GmbH e NSK France S.A. (in prosieguo designate collettivamente «le affiliate») hanno presentato un ricorso contro il Consiglio e la Commissione nel quale:

Esse deducono, *fra l'altro,* che a tutto il 2 ottobre 1977, ciascuna delle affiliate aveva pagato il dazio provvisorio per determinati importi e garantito gli ulteriori pagamenti per determinati importi me-

diante un «bond» (dichiarazione di debito) (NSK Bearings Europe Ltd.), garanzie bancarie (NSK Kugellager GmbH) o una «garanzia» («garantee») di natura non specificata (NSK France S.A.); che, dovendo finanziare detti pagamenti o dare dette garanzie, esse avevano subito perdite di cui hanno fornito i particolari.

Esse hanno chiesto alla Corte, *fra l'altro:*

Di annullare il regolamento n. 1778/77.

Alternativamente, annullarlo nella parte in cui tocca le ricorrenti o alcune di esse.

Come ulteriore alternativa, annullarlo nella parte in cui dispone l'incameramento definitivo delle somme riscosse come dazio provvisorio a carico delle affiliate.

Ordinare al Consiglio e/o alla Commissione di dare istruzioni alle competenti autorità del Regno Unito, della Repubblica federale di Germania e della Francia di «rimborsare» alle affiliate le somme pagate a dette autorità con gl'interessi al tasso che la Corte riterrà equo, dalla data del pagamento di dette somme a quella della loro restituzione.

Ordinare al Consiglio e/o alla Commissione di risarcire il danno recato alle affiliate con gl'interessi al tasso e per il periodo che la Corte riterrà equi.

Pure il 10 ottobre 1977 la NSK e le sue affiliate hanno inoltre presentato alla Corte, a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, una istanza con cui le chiedono, nelle more del giudizio:

Di sospendere l'applicazione del regolamento n. 1778/77 nella parte in cui dispone (art. 3) l'incameramento definitivo del dazio antidumping pagato dalle affiliate.

Di adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, e in ispecie ordinare al Consiglio e/o alla Commissione di dare istruzioni alle competenti autorità del Regno Unito, della Repubblica federale di Germania e della Francia di non esigere dalle affiliate il pagamento.

— Del saldo delle somme dovute a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, saldo di cui le richiedenti precisano i particolari.
— Di ogni ulteriore somma che le dette autorità possano esigere dalle affiliate come dazio provvisorio, nelle more del giudizio principale.

Di adottare ogni altro opportuno provvedimento sospensivo o provvisorio.

Di porre le spese a carico del Consiglio e/o della Commissione.

A sostegno di detta istanza le richiedenti deducono in sostanza quanto segue:

In caso di rigetto della presente istanza, le affiliate subirebbero un danno irreparabile. Dovrebbero pagare nel prossimo futuro il saldo del dazio provvisorio, oppure la garanzia data per tale dazio verrebbe realizzata, ovvero il dazio stesso verrebbe riscosso a norma di legge nei tre Stati membri di cui trattasi.

Come risulta dal fascicolo, ingiunzioni di pagamento sono già state fatte alla NSK Bearings Europe Ltd. ed alla NSK Kugellager GmbH, e il pagamento delle somme richieste non può essere ulteriormente differito. Quanto alla NSK France S.A., le autorità doganali francesi hanno informato il legale di questa società, il 4 e il 5 ottobre 1977, che l'ordine agli uffici doganali periferici di riscuotere il dazio provvisorio era imminente; ci si deve quindi aspettare che dette autorità esigeranno il pagamento nel corso della settimana che inizia il 10 ottobre 1977.

Le affiliate, se il loro ricorso principale fosse accolto ma dovessero nel frattempo pagare il saldo del dazio provvisorio, «avrebbero perso le disponibilità del loro denaro, o avrebbero dovuto contrarre un prestito per il rilevante periodo intercorrente fra il pagamento ... e la definizione del giudizio principale».

Come risulterebbe dalle cifre fornite nell'istanza, il dazio provvisorio dovuto alle autorità doganali nazionali è in ciascun caso garantito, ed il costo delle garanzie è in ciascun caso notevolmente inferiore agli interessi che le affiliate dovrebbero pagare se fossero costrette a regolare il saldo. Le richiedenti forniscono particolari circa la maggior spesa mensile che dovrebbero sostenere.

Se, d'altro canto, la Corte accogliesse la presente istanza ma respingesse il ricorso principale, le affiliate dovrebbero semplicemente pagare il saldo del dazio provvisorio, che è comunque interamente garantito.

Vi sono quindi «evidenti motivi di opportunità» a favore del richiesto procedimento provvisorio, «in modo da mantenere lo *status quo*».

Il Consiglio e la Commissione sostengono che l'istanza va reietta, con condanna alle spese, per le seguenti ragioni:

Quanto al primo ed al secondo capo della domanda, l'art. 185 del trattato CEE stabilisce che i ricorsi proposti alla Corte non hanno effetto sospensivo. A norma dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, si può fare eccezione solo se il richiedente adduce argomenti di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* l'adozione dell'istato provvedimento provvisorio.

Le richiedenti non hanno soddisfatto queste condizioni. La riscossione del dazio provvisorio non recherebbe loro alcun danno, tanto meno un danno grave ed irreparabile. Come risulterebbe dai dati forniti dal Consiglio e dalla Commissione, la maggior spesa mensile indicata dalle richiedenti costituisce solo un'infima percentuale del fatturato mensile medio delle affiliate.

Il danno pecuniario è sempre riparabile, come si desume dalla stessa domanda proposta dalle richiedenti nella causa principale. Le richiedenti non hanno provato che, in caso di vittoria nella causa principale, non potrebbero ottenere il pagamento degl'interessi sulla somma versata o che, a norma delle leggi nazionali degli Stati membri di cui trattasi, il pagamento di detti interessi non potrebbe essere ottenuto per via legale.

Se si dovesse fare un confronto tra gl'interessi in gioco, l'onere pecuniario imposto alle richiedenti andrebbe contrapposto all'esigenza di garantire l'efficacia dei regolamenti comunitari, in ispecie nel settore del commercio.

Quanto al terzo capo della domanda, le richiedenti non ne hanno affatto indicato il fondamento giuridico.

In diritto

1 Il Consiglio e la Commissione non contestano che le competenti autorità doganali inglesi, francesi e tedesche insistano per l'immediato pagamento del saldo dovuto a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77. Né contestano che, in caso di rigetto dell'istanza per l'adozione di provvedimenti provvisori, le affiliate dovrebbero sopportare le ulteriori spese da esse indicate.

2 Nel presente procedimento non è stato possibile accertare se, in caso di vittoria nella causa principale delle attuali richiedenti, dette spese verrebbero interamente rifuse.

3 Tenuto conto della probabile durata della causa principale, spese dell'ordine di grandezza indicato dalle richiedenti non possono essere considerate irrilevanti.

4 D'altro canto il Consiglio e la Commissione non hanno dimostrato che l'adozione dei richiesti provvedimenti provvisori recherebbe un danno rilevante alla Comunità economica europea qualora le affiliate tenessero ferme le attuali garanzie per il saldo dovuto a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e le affiliate stesse dovessero soccombere nell'azione principale.

5 Le richiedenti hanno quindi addotto circostanze che motivano l'urgenza e svolto argomenti di fatto e di diritto che giustificano *prima facie* la sospensione dell'esecuzione nei loro confronti del sopra menzionato art. 3 (art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia) per quanto riguarda le somme dovute dalle affiliate a norma dell'art. 3, ma non ancora versate.

6 Entro questi limiti, l'applicazione alle richiedenti di detto articolo va quindi sospesa fino alla sentenza definitiva nella causa *NSK ed altri* contro *Consiglio e Commissione* (causa 119/77) purché e finché le affiliate continuino a dare garanzia per l'adempimento della loro obbligazione per il saldo richiesto loro a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77.

7 Sulle spese si provvederà nella sentenza definitiva nella causa 119/77.

Per questi motivi,

Il presidente,

pronunziandosi in via provvisoria, così provvede:

1° L'applicazione nei confronti delle Nippon Seiko K.K., NSK Bearings Europe Ltd., NSK Kugellager GmbH e NSK France S.A. dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1778/77 è sospesa fino alla sentenza definitiva nella causa NSK e altri contro Consiglio e Commissione (causa 119/77) per quanto riguarda le somme dovute dalle affiliate a norma di detto articolo ma non ancora versate, purché e finché le affiliate

continuino a dare garanzia per l'adempimento della loro obbligazione per dette somme.

2° Sulle spese si deciderà nella sentenza definitiva nella causa NSK e altri contro Consiglio e Commissione (causa 119/77).

Lussemburgo, 20 ottobre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher